



Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

Nella seduta del giorno 24 marzo 2010 la Commissione

Visti gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata da ER Avni data di nascita 10.7.1971, di nazionalità: Turchia;

Vista la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, ratificato con Legge 14 febbraio 1970, n. 95;

Visti il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Legge 30 luglio 2002 n. 189;

Visti i Decreti Legislativi 19 novembre 2007, n. 251 e 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal Decreto Legislativo 8 ottobre 2008, n. 159 e dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto quanto emerso nel corso dell'audizione individuale e alla luce di quanto in precedenza dichiarato ed allegato dall'interessato;

Visto che il richiedente ha fondato la propria domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di altra misura di protezione internazionale o umanitaria, sulla circostanza di essere sottoposto, nel paese di origine, a procedimento penale e a provvedimenti di arresto in ragione della imputata militanza nel movimento illegale DHKP/C, ed ha manifestato di temere, per tale circostanza, di poter essere esposto a rischio di tortura o di altra forma di maltrattamento, anche nella forma di isolamento penitenziario eccessivo, oltre che a punizione ingiusta per violazione del principio del *ne bis in idem*, dovendosi a suo avviso tali reati ritenere assorbiti da successiva condanna, per militanza nel predetto movimento, comminatagli dalle autorità italiane e per la quale ha già interamente espiato la propria pena;

Osservato che il richiedente ha anche aggiunto, quale ulteriore circostanza a suo avviso idonea a fondare una misura di protezione, di aver, in data 12 ottobre 2002 in Perugia, contratto matrimonio con la cittadina italiana Maria Grazia Ardizzone,

Considerato che l'odierno richiedente risulta in effetti essere stato dapprima tratto in arresto e successivamente, in virtù di sentenza della Corte di assise di Perugia in data 20.12.2006 poi confermata dalla Corte di Assise di Appello in data 23.1.2008 e quindi dalla Corte di Cassazione con sentenza pubblicata il 18 agosto 2009, condannato in via definitiva alla pena, nel frattempo interamente espiata, di anni 7 di reclusione, per il reato previsto e punito dall'art. 270 bis, comma I, c.p., e specificamente per aver commesso, dall'Italia, attività di organizzazione e direzione della associazione turca con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico denominata DHKP/C;

Considerato che con tali titoli di condanna al richiedente veniva altresì comminata la misura di sicurezza della espulsione dallo Stato;

Considerato che il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Avellino, con decisione in data 22-24 febbraio 2010, ha formulato, nei confronti dell'interessato, una inequivoca valutazione di

Rif. n. 738/2010

Sede audizioni e segreteria presso: Aeronautica Militare
Via G. D'Annunzio 36 - 70057 Bari - Palase
Tel. 080/5370264 Fax 080/5375369



Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

spiccata ed attuale pericolosità sociale, ed ha disposto, per l'effetto, procedersi all'effettiva esecuzione della misura di sicurezza suindicata;

Considerato che alla luce di tali circostanze, al richiedente non può comunque essere riconosciuta la protezione internazionale, né nella forma dello status di rifugiato, né in quella della protezione sussidiaria;

Rilevato, per quanto riguarda il diniego dello status di rifugiato, che l'art. 12, lett. c) del Decreto Legislativo n. 251/2007 prevede esplicitamente che lo status di rifugiato non possa essere riconosciuto quando lo straniero costituisce pericolo per l'ordine e per la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale;

Evidenziato che il reato per il quale il richiedente è stato definitivamente condannato dall'autorità giudiziaria italiana è chiaramente ricompreso fra quelli elencati, al punto 4, nell'articolo 407 comma 2 lett. a) del suddetto codice di rito, essendo volto all'incriminazione di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e contemplando come pena edittale la reclusione da sette a quindici anni; rientrando dunque fra quelli per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

Evidenziato che l'ulteriore presupposto della costituzione di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato non solo già valutato e ritenuto sussistente dal Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Avellino, alle cui conclusioni la Commissione ritiene di doversi uniformare, ma appare ulteriormente rafforzato dagli elementi emersi dall'audizione personale del richiedente da parte della Commissione medesima, nel corso della quale l'interessato, pur mostrandosi reticente circa le proprie responsabilità effettive, ha chiaramente ribadito i propri convincimenti ideologici, non mostrando alcun atteggiamento critico nei confronti degli atti di violenza compiuti dall'associazione di appartenenza ma affermando, piuttosto, di ritenerli tutt'ora legittimi e pienamente giustificati;

Considerato, per quanto attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, che l'art. 16 comma 1, lett. a) D. Lgs. 251/2007 esclude in termini incondizionati da tale forma di protezione coloro i quali abbiano commesso, in Italia o all'estero, un reato grave, ed indica quale parametro di riferimento per la determinazione della gravità del reato medesimo la sua pena edittale, quando non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di detenzione;

Evidenziato che, essendo il reato addebitato al richiedente sanzionato con pena edittale ricompresa fra i 7 e i 15 anni di reclusione, il medesimo deve senz'altro ritenersi grave, nel senso di cui alla clausola di esclusione succitata;

Ritenuto che l'esclusione dal riconoscimento della protezione internazionale può essere mitigata dal riconoscimento di altra forma di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 286/1998, Testo Unico dell'Immigrazione, nei soli casi in cui si riscontri la presenza di ragioni ed esigenze umanitarie di particolare rilevanza, tali da determinare, se pretermesse, la effettiva violazione di principi costituzionali o obblighi internazionali vincolanti per l'Italia;

Rif. n. 738/2010

Sede audizioni e segreteria presso Aeronautica Militare
Via G. D'Annunzio 96 - 70057 Bari - Palazzo
Tel. 080/5370264 Fax 080/53915869



Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

Osservato, a tale proposito, che il rischio di una siffatta violazione non può sicuramente discendere dalla circostanza del matrimonio contratto nel 2002 con la cittadina italiana sopra menzionata, posto che, l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo del 1950 configura il diritto al rispetto della vita privata e familiare non già come diritto di carattere assoluto, ma come diritto suscettibile di bilanciamento, nel rispetto del principio di legalità, con le necessità di salvaguardia di diritti ed esigenze contrapposte, ivi comprese la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati;

Osservato ulteriormente, ai fini della suddetta operazione di bilanciamento fra esigenze contrapposte, che da un lato i reati commessi in Italia appaiono di particolare gravità, e che dall'altro l'effettività e l'intensità del rapporto coniugale appare quantomai modesta, se non radicalmente inesistente, tenuto conto che in sede di audizione è chiaramente emerso che l'interessato non conosce i nomi dei parenti più stretti della moglie, che ha egli stesso affermato di non aver mai ricevuto alcuna visita né alcuna telefonata della moglie durante una detenzione protrattasi per ben sei anni, ma esclusivamente delle lettere che non è stato tra l'altro in grado di esibire, e che ha ammesso di avere una consolidata relazione sentimentale in corso con altra persona, di cittadinanza turca;

Rilevato che il riferimento, da parte delle difese, all'articolo 12 della Convenzione Europa dei diritti dell'Uomo non appare conferente, posto che il diritto a contrarre matrimonio non è, in quanto tale, compromesso dalla eventuale espulsione verso la Turchia, atteso che tale misura non determinerebbe di per sé la estinzione del vincolo coniugale;

Osservato che il principio del *ne bis in idem*, pur giustificando il rifiuto di estradizione verso la Turchia, non appare sufficiente a configurare obbligo di protezione in Italia, posto che lo stesso articolo 4 del protocollo 7 alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, alla quale la difesa dell'interessato si è richiamata, individua il principio penalistico menzionato innanzi, con formulazione testualmente inequivoca e pertanto insuscettibile di diversa interpretazione, quale diritto umano fondamentale solo in caso di rischio di duplice condanna nell'ambito della "giurisdizione dello stesso Stato"; circostanza evidentemente non riscontrabile nella presente fattispecie;

Ritenuto che, pur avendo il diritto a non subire tortura o altro trattamento inumano o degradante, per come formulato nell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e ripetutamente interpretato dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, senza dubbio carattere assoluto e non bilanciabile con esigenze contrapposte, l'applicazione della suddetta norma postula pur sempre l'esistenza di un rischio concreto di esposizione a tali trattamenti, che nella fattispecie non è dato individuare;

Rilevato a tale proposito che il Governo turco ha da anni proclamato una politica di tolleranza zero nei confronti delle pratiche di tortura, che ha portato ad un rafforzamento delle garanzie di contrasto al fenomeno, come riconosciuto da diverse fonti internazionali affidabili;

Osservato che sebbene delle fonti indichino casi di tortura o maltrattamento nei confronti di persone private della libertà, le stesse fonti non evidenziano, comunque, una pratica sistematica in tale senso,

Rif. n. 738/2010

Sede audizioni e segreteria presso Aeronautica Militare
Via G. D'Annunzio 96 - 70057 Bari - Palase
Tel. 080/5370964 Fax 080/5315369



Ministero dell'Interno
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Bari

tantomeno nei confronti delle persone detenute nelle carceri di tipo F, alle quali il richiedente ha fatto specifico riferimento;

Rilevato che le condizioni di isolamento penitenziario cui sono generalmente sottoposti i detenuti politici nelle carceri di tipo F, per come descritte dallo stesso interessato nel corso della audizione e per come emergono dalle fonti consultate, non appaiono corrispondere ad isolamento di carattere totale, tenuto conto che è emersa l'esistenza di taluni diritti, quali quello alla "ora d'aria", a colloqui sia pure limitati con familiari e difensori, nonché la possibilità di contatti sociali dei detenuti, in piccoli gruppi;

Osservato che, nell'essenza, tali limitazioni appaiono sostanzialmente non dissimili dal regime penitenziario previsto dall'art. 41 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, che la Corte Costituzionale italiana non ha ritenuto configurare, in sé, trattamento contrario alle esigenze di umanità delle pene;

Ritenuto che non vi sono pertanto elementi per concludere che il richiedente, ove rinviato verso la Turchia, possa essere esposto a rischio reale ed effettivo di subire pratiche di maltrattamento, per come intese dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, né a grave compromissione di diritti umani garantiti dalla Costituzione italiana, e che pertanto non è appropriato procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 2, D. Lgs. 25/2008, alla trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998;

decide

di non riconoscere la protezione internazionale.

Bari, li 29 marzo 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Maurilio Bore

Nota: Avverso la presente decisione della Commissione Territoriale, in quanto emessa nei confronti di cittadino straniero trattenuto ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 25/2008, è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. N. 25/2008 come modificato dall'art. 1, lett. h) del D. Lgs. N. 159 dell'8 ottobre 2008, a pena di inammissibilità, nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, presso il Tribunale di Bari, capoluogo del distretto di Corte di Appello del luogo ove ha sede il Centro di identificazione in cui il richiedente si trova. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 35, commi 7 e 8, D. Lgs. N. 251/2007, la proposizione del ricorso avverso il presente provvedimento non ne sospende automaticamente l'efficacia, ma che il richiedente può chiedere al Tribunale la sospensione del provvedimento stesso, qualora ne ricorrano gravi e fondati motivi.

Rif. n. 738/2010

Sede audizioni e segreteria presso: Aeronautica Militare
Via G. D'Annunzio 36 - 70057 Bari - Palazzo
Tel. 080/5370264 Fax 080/5315369



QUESTURA DI BARI
UFFICIO IMMIGRAZIONE
CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

- Asilo Politico -
TEL. 080/5398245 - FAX 080/5398216
email. questuracpt.ba@poliziadistato.it

Oggetto: verbale di notifica redatto a carico di:-----
ER Avni, cittadino della Turchia nato il 10.07.1971.-

Il giorno 30 marzo 2010, alle ore 16.50 nell'Ufficio Immigrazione "Asilo Politico" del C.I.E. di Bari. Innanzi ai sottoscritti Uff./Agenti di P.G. in servizio presso l'ufficio in intestazione, è presente lo straniero in oggetto meglio specificato, al quale viene notificato il provvedimento ID. NR. 738.2010 con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, nella riunione tenutasi il giorno 24 marzo 2010, ha deciso di non riconoscere la protezione internazionale.---

Copia del presente provvedimento viene consegnata all'interessato.-----

Fatto, letto, confermato sottoscritto.-----

LO STRANIERO

L'INTERPRETE

L'UFFICIALE DI P.G.

ASS.TE CAPO CALABRESE VINCENZO
ASS.TE PUGLISI GIANLUCA



A. C. Ufer